



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

1

## **Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo**

- procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 -

# **Capitolato speciale di gara**



ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



**Regione  
Lombardia**



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

**ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**ART. 4 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

**ART. 5 - VALORE DELL'APPALTO**

**ART. 6 - COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER**

**ART. 7 - OBBLIGHI DEL BROKER**

**ART. 8 - OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE**

**ART. 9 – REFERENTE DEL BROKER**

**ART. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI**

**ART. 11 – SUBAPPALTO**

**ART. 12 – VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA**

**ART. 13 - SPESE E CONTROVERSIE CONTRATTUALI**

**ART. 14 – CAUZIONI (provvisoria e definitiva)**

**ART. 15 – INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

**ART. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 17 – NORME DI RINVIO**



ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





## ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'assistenza e la consulenza relativa al programma assicurativo globale della Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito più brevemente denominato "Fondazione" o "Ente"), nonché la collaborazione alla gestione e all'esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri, alle politiche di valutazione e contenimento del rischio (Risk Management). La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7.09.2005, n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nel Regolamento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) del 16.10.2006, n. 5.

## ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il suddetto servizio, ad alto contenuto di professionalità, consisterà nell'espletamento a favore della Fondazione delle sotto indicate attività, elencate in via principale e non esaustiva:

1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all'attività istituzionale della Fondazione con verifica delle reali esposizioni ed adozione di appropriati limiti di risarcimento;
2. Analisi preliminare delle polizze in essere, dei precedenti eventi dannosi ed identificazione delle coperture occorrenti in linea con innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole contrattuali, indagini di mercato, ecc.;
3. Impostazione di un progetto finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e la razionalizzazione dei costi a carico della Fondazione;
4. Individuazione e mappatura dei rischi attinenti alle specifiche attività della Fondazione, con l'elaborazione di un completo progetto di Risk Management in ambito ospedaliero in tutte le sue fasi (esplorative, elaborative ed esecutive);
5. Predisposizione dettagliata del bando, lettera di invito e capitolati speciali per l'affidamento del servizio assicurativo, assistenza tecnica alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) ed alla fase contrattuale;
6. Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto prezzo/qualità;
7. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei, comunicazione dati di regolazione, variazione rischi e ogni altra connessa attività amministrativa-contabile, verifica e gestione delle franchigie, degli aggregati e di ogni altra condizione prevista nelle polizze in atto;
8. Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi della Fondazione occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il massimo impegno per la tempestiva definizione delle pratiche da parte delle Compagnie Assicuratrici e per l'acquisizione, da queste ultime, di periodici ed aggiornati reports sull'andamento dei sinistri;
9. Assistenza nella gestione delle richieste risarcitorie in tema di *medical malpractice* nell'ambito della S.I.R. - *Self Insurance Retention* – attualmente pari ad Euro 250.000,00;



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

10. Impegno a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data ed assunzione dell'impegno a collaborare con altro Broker incaricato dalla Fondazione, per il pieno e completo passaggio delle competenze;
11. Riscossione dei premi assicurativi e trasmissione/pagamento degli stessi per conto della Fondazione alle Compagnie Assicuratrici, entro i termini previsti e comunque, salvaguardando la continuità delle coperture medesime;
12. Assistenza e gestione tecnico-legale anche per i sinistri in cui la Fondazione viene a trovarsi in qualità di danneggiato anche per quelli pregressi e non ancora definiti;
13. Resa di pareri e consulenza ai preposti Servizi ed Uffici della Fondazione, e, se richiesto, assistenza a favore degli Amministratori e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (RC colpa grave, RC patrimoniale, infortuni, malattia, ecc.);
14. Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, nonché assistenza per analisi e ricerche di mercato relative all'individuazione eventuale di compagnie assicuratrici;
15. Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
16. Elaborazione di report/rapporti semestrali sull'andamento dei sinistri, corredati di statistiche, valutazioni ed eventuali proposte;
17. Presa in carico della integrale gestione e dell'aggiornamento periodico, almeno semestrale, del data-base sinistri della Regione Lombardia;
18. partecipazione agli Organismi della Fondazione preposti alla gestione dei servizi assicurativi ed alle politiche di gestione e contenimento del rischio, quali ad esempio: Nucleo di Gestione del Rischio, Comitato Valutazione Sinistri, Comitato Etico, ecc.
19. Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del lavoro;
20. Attività di formazione ed aggiornamento annuale degli operatori indicati dalla Fondazione sulle problematiche e la legislazione concernente la materia assicurativa e organizzazione, assistenza, partecipazione in ordine a programmi didattici, di approfondimento e di formazione sui temi assicurativi e di Risk Management, nei confronti del restante personale dipendente di altri Reparti o Servizi;
21. Collaborazione nella raccolta e gestione delle adesioni alle eventuali polizze ovvero appendici di polizze relative alla copertura della c.d. "colpa grave" professionale, da parte del personale interessato.
22. Messa a disposizione di strumenti quali supporti magnetici e relative applicazioni e collegamenti informatici, anche tramite internet, utilizzando all'occorrenza sistemi di connessione sicura, criptata, posta certificata e firma elettronica, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, nel caso utilizzando software messi a disposizione della Fondazione, capaci di condividere tutte le informazioni relative alle singole polizze, ai relativi dati contabili ed agli elenchi dei corrispondenti sinistri aperti/chiusi su ogni singola polizza;
23. Tutti gli altri servizi accessori e complementari all'incarico, aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quelli sin qui indicati, nel rispetto di quanto contenuto nel Progetto presentato in sede di offerta.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



### **ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. La Fondazione autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
2. E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
3. Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non autorizzato preventivamente.
4. Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e con attività svolte nella propria sede e presenza - periodica o su richiesta - nella sede della Fondazione; sarà suo onere ricercare tutta la documentazione utile al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di sua competenza, necessaria al Broker per svolgere il proprio lavoro.

### **ART. 4 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

La durata del servizio oggetto della presente gara è di 36 mesi a decorrere dalla aggiudicazione.

Il Broker aggiudicatario si impegnerà ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula dell'atto convenzionale.

L'incarico cesserà di produrre effetti al verificarsi della cancellazione del Broker dalla sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

### **ART. 5 - VALORE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo triennale dell'appalto a base di gara viene fissato in Euro 800.500,00 calcolato applicando ai premi pagati nell'ultima annualità le provvigioni applicate dall'attuale broker incaricato dalla Fondazione per la durata triennale dell'appalto da assegnare.

Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento dovuto all'Autorità di Vigilanza e per la determinazione dell'importo della cauzione.

A titolo indicativo si forniscono le seguenti elementi circa le polizze in corso:



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



<i>compagnia</i>	<i>polizza</i>	<i>periodo</i>	<i>Premio annuo</i>	<i>provvigione</i>
Fondiarria-SAI	All Risks Complesso Ospedaliero	30.6.2012 - 30.6.2015	€ 189.690	8%
XL Insurance Company	All Risks Opere d'Arte	30.6.2012 - 30.6.2015	€ 5.880	8%
Lloyd's Markel	RC Patrimoniale	30.6.2012 - 30.6.2015	€ 20624,99	8%
Fondiarria-SAI	Infortuni	30.6.2012 - 30.6.2015	€ 8.360	8%
Unipol Assicurazioni	RC Auto Libro matricola	30.6.2012 - 30.6.2015	€ 11.098,30	4%
Unipol Assicurazioni	Kasko	30.6.2012 - 30.6.2015	€ 1.800	8%
Soc. Cattolica	Patrimonio disponibile	30.6.2012 - 30.6.2015	€ 307.045,30	8%
AM TRUST Europe Limited	RCT/O	30.9.2013 - 30.9.2016	€ 3.728.625,00	6%

#### ART. 6 - COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER

Il servizio di cui trattasi non comporta per la Fondazione alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle compagnie assicuratrici, sulla base della provvigione indicata dall'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio, in sede d'offerta.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la Fondazione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

La non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti da parte delle Compagnie assicuratrici ovvero delle conseguenze connesse al passaggio di gestione delle polizze tra i vari broker.







Sarà, inoltre, onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nei contratti assicurativi per disciplinare le modalità di intermediazione ai sensi della richiamata normativa vigente.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DEL BROKER**

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse della Fondazione, osservando tutte le indicazioni e richieste che la Ente stesso fornirà. In particolare dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione depositando ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Assumere a proprio carico spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio, nonché i rischi che dal medesimo possono derivare;

L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dalla richiamata vigente normativa, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, come previsto dall'art 110 del D. Lgs. 209/2005, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, finalizzata al risarcimento dei danni nei confronti dell'Ente. La polizza dovrà prevedere un massimale di almeno 2.500.000,00 euro.  
Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il Broker aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 15 giorni all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Il Broker aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, acquisiti durante lo svolgimento del servizio.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione si obbliga a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a





rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;

- citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l'Ente;
- non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

#### **ART. 9 – REFERENTE DEL BROKER**

In sede di presentazione dell'offerta, il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo. Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza fisica ordinaria del referente (con almeno 4 accessi al mese) e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Ente in caso di urgenza.

Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Dovrà, altresì, essere assicurata la presenza fisica presso la sede dell'Ente del referente o del suo sostituto per almeno quattro accessi mensili.

#### **ART. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, se non altrimenti disciplinato in polizza, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

E' fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso di urgenza o di altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al broker, che nulla potrà eccepire.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. tutte le prestazioni sono subappaltabili da parte dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria in caso di raggruppamento



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni.

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Sempre ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti di servizi che intendono subappaltare;
2. che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
3. che l'Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di idoneità professionale, nonché di capacità economica e tecnica in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dall'Ente appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l'Ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente appaltante sono ridotti della metà.

Le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6 primo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 28, del D.L. n.223/06, convertito con Legge n. 248/06, risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell'osservanza delle norme anzidette durante l'appalto da parte di queste ultime e, quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Ente appaltante medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi subappaltati.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.





## **ART. 12 – VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA**

L'Ente si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività dell'aggiudicatario e l'esatta applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale, nel progetto presentato in sede di offerta e nel contratto, sollevando all'occorrenza eccezioni o richiesta di spiegazioni alle quali il Broker replicherà con ampio ed esaustivo riscontro; irrogando eventualmente all'uopo le penali e le altre sanzioni previste nel successivo art. 14 e le altre azioni previste dal codice civile.

## **ART. 13 - SPESE E CONTROVERSIE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese connesse al presente procedimento di gara e per la formalizzazione e la stipula del disciplinare di affidamento del servizio.

Le controversie inerenti l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente rapporto di brokeraggio, saranno preliminarmente oggetto di tentativo di composizione bonaria, in difetto, sarà competente a decidere esclusivamente il Foro di Milano.

## **ART. 14 – CAUZIONI (provvisoria e definitiva)**

Per la partecipazione alla gara i broker concorrenti dovranno prestare idonea cauzione pari al 2% del valore dell'appalto. Tale cauzione potrà essere prestata mediante una delle forme previste all'art. 75, commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e contenere tutte le altre prescrizioni contenute nel medesimo articolo, dal comma 4 al comma 9.

Si ricorda che l'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, documentando il possesso di tale requisito.

Per quanto concerne la cauzione definitiva, nei termini previsti all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione definitiva pari al 10% del valore dell'appalto; la stessa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto o dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio appaltato per fatto del Broker a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, alla scadenza del periodo di valenza contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ed ogni atto fidejussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



- 1) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- 2) rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del c.c.;
- 3) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione o parte di essa entro 15 giorni, a semplice richiesta della Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico, senza alcuna riserva.

Al riguardo si indicano le seguenti coordinate bancarie della Fondazione: Banca Popolare Commercio & Industria – Milano – Codice IBAN IT 96 I 05048 01669 000 000 038863

### **ART. 15 – INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

L'Ente ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza, senza preavviso, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del broker degli obblighi derivanti dal contratto stesso, dal capitolato speciale d'appalto, dal disciplinare di gara e dal Progetto presentato in sede di offerta, nonché derivanti da disposizioni di legge e regolamento, fatto salvo l'incameramento, anche in parte, della cauzione definitiva, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, e la richiesta di risarcimento di eventuali danni causati all'Ente.

In tal senso, quelli di seguito indicati, si intendono casi la cui violazione, oltre all'applicazione delle anzidette penali, dà titolo alla Fondazione per richiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del C.C.:

1. qualora, per qualsiasi motivo, venga meno l'iscrizione al R.U.I. di cui al D.Lgs. 209/2005;
2. in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere dell'aggiudicatario;
3. qualora il broker disattendi l'esecuzione di tutte le prescrizioni contenute nel precedente art. 9;
4. qualora il broker non ottemperi all'esecuzione delle prestazioni contenute al precedente art. 1, punti 1,2,5,7,8,9,10,13,16,20;
5. qualora il broker non ottemperi alla disposizione contenuta al precedente art. 10;
6. qualora il broker non assolvere al mantenimento della validità della garanzia assicurativa prevista nel penultimo comma del precedente art. 6;
7. qualora siano applicate n. 3 penali di valore complessivo pari ad €. 30.000,00 nel corso del medesimo anno contrattuale;
8. qualora il broker richieda alle compagnie assicuratrici compensi maggiori rispetto a quelli dichiarati in sede di aggiudicazione della gara.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, diversi, per gravità, intensità, ritardo, ripercussioni e frequenza, da quelli di cui al precedente comma, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 15 giorni solari e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte dell'Amministrazione verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale di valore compreso tra un minimo di €. 500,00 e un massimo di €. 10.000,00, in relazione all'inadempimento rilevato e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'incameramento di parte della cauzione definitiva, fino all'importo dovuto, con obbligo da parte della società di brokeraggio di reintegrare la cauzione definitiva stessa.

#### **ART. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Il Broker aggiudicatario s'impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Fondazione.

#### **ART. 17 – NORME DI RINVIO**

Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme legislative speciali in materia di brokeraggio assicurativo e di contratti della pubblica amministrazione, nonché le norme del Codice Civile e le norme regolamentari in materia di contratti ed obbligazioni.

Il Direttore Amministrativo  
dott. Osvaldo Basilico

responsabile del procedimento  
avv. Giuseppina Verga  
pratica trattata da Rosa Silvestri



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968